

## **ALLEGATO “B” AL N. 5.842 di RACCOLTA**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata**

1. Esiste una società cooperativa sociale denominata “Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS”.
2. La cooperativa sociale ha sede nel Comune di Roma.
3. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell’organo amministrativo.
4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo.
5. La cooperativa sociale è costituita a tempo indeterminato.

#### **Art. 2 – Scopo mutualistico e oggetto sociale**

1. La cooperativa sociale, retta dai principi e dalla disciplina della solidarietà sociale e della mutualità, si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall’art. 1, lettera a, della legge 8 novembre 1991 n. 381, nel settore della formazione professionale e dello sviluppo dell’occupazione. In modo più specifico la cooperativa sociale intende realizzare attività e iniziative educative, sociali e di formazione professionale a favore di tutte le persone e principalmente dei giovani, delle donne, dei lavoratori manuali e dei tecnici. Maggiore attenzione è riservata a coloro che si trovano in situazioni di disagio sociale o familiare, di rischio di disoccupazione, esclusione o emarginazione, oppure di arretramento culturale o morale’ allo scopo di favorire la trasmissione di positivi elementi di professionalità, stile di vita e cultura del lavoro. Ricorrendo eventualmente a convenzioni e accordi con organismi pubblici e privati e in particolare con enti che operano nel “privato sociale”, la cooperativa sociale si propone di promuovere e gestire, anche mediante il ricorso a fondi pubblici e privati, attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione nei seguenti ambiti:
  - a) attività residenziali per l’educazione e l’assistenza sociale di giovani nel periodo della primaria e secondaria formazione professionale;
  - b) attività educative rivolte a giovani e adulti per la formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e complementare all’acquisizione delle nozioni di professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile, sociale e morale;
  - c) attività di formazione professionale, regolate dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di giovani e adulti, anche attraverso l’individuazione di profili professionali innovativi, impiegando quando necessario sistemi di formazione a distanza idonei a raggiungere anche coloro che si trovano in situazione di disagio per l’impossibilità di frequentare corsi in aula;
  - d) attività educative di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di adulti occupati o inoccupati;
  - e) attività educative dirette a favorire e promuovere nei giovani la creazione

- d'impresa;
- f) attività educative di promozione della donna per lo sviluppo di una cultura professionale specifica e una pratica lavorativa della solidarietà e dell'accoglienza;
  - g) corsi residenziali di formazione di qualsiasi durata, in idonee strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere, a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità nelle relazioni umane in una prospettiva di crescita spirituale e di coscienza civica per contribuire al miglioramento della società;
  - h) attività di carattere editoriale, con esclusione dei quotidiani, per la diffusione degli studi e delle ricerche effettuati così come la diffusione di strumenti educativi a carattere didattico o di formazione umana;
  - i) attività di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario ed educativo orientate al miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi in via di sviluppo;
  - j) ricerca e selezione del personale e supporto alla **ricollocazione** professionale di giovani ed adulti.
2. La cooperativa sociale – che può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci – intende collaborare con l'Associazione Centro ELIS, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 26 maggio 1965, e con gli enti che si riconducono allo stesso acronimo ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport), così come con altre entità nazionali ed internazionali dalle finalità analoghe e complementari. La cooperativa sociale può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi di solidarietà sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
  3. La cooperativa sociale può assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.
  4. La cooperativa sociale, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di risparmio tra il pubblico.

### **Art. 3 – Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale a supporto attivo delle finalità della cooperativa sociale, nello spirito dei principi citati all'art. 2 comma 2. L'assemblea può redigere un Regolamento di ammissione, per regolare le condizioni di ammissione.
3. I soci appartengono a una delle seguenti categorie, disciplinate dalle leggi vigenti:
  - a) soci cooperatori persone fisiche;
  - b) soci cooperatori diversi da persone fisiche, come previsto dalla legge;
  - c) soci volontari, il cui numero è disciplinato dalla legge, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - d) soci sovventori.
4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori

persone fisiche possono instaurare con la cooperativa sociale i rapporti di lavoro previsti e consentiti dalla legge e sono definiti soci lavoratori.

5. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma cooperativa e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

#### **Art. 4 – Soci sovventori**

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
2. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di cento azioni.
3. La cooperativa sociale ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi di legge.
4. Le azioni dei sovventori sono imputate a una specifica sezione del capitale sociale, denominata “Fondo per il potenziamento aziendale” che la cooperativa sociale costituisce quando necessario per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
5. Salvo che sia diversamente disposto dall’assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio sovventore potrà vendere a chiunque.
6. Oltre a quanto stabilito nel presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
7. Il socio sovventore ha diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
8. Oltre che nei casi previsti come inderogabili dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di ammissione.
9. In caso di recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da soprapprezzo.

#### **Art. 5 – Deliberazione di emissione delle azioni di sovvenzione**

1. L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
  - a) l’importo complessivo dell’emissione;
  - b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
  - c) il termine minimo di durata del conferimento;
  - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti

- alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) l'eventuale costituzione di riserva divisibile costituita dall'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto;
  - f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, relativamente alla distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
2. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni degli altri soci.
  3. In caso di scioglimento della cooperativa, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da soprapprezzo.
  4. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 6 – Procedura di ammissione**

1. Chi desidera diventare socio, rispettando i requisiti esposti nell'art. 3, e quelli enumerati nell'eventuale Regolamento di ammissione, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:
  - a) se persona fisica, cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
  - b) se persona giuridica, denominazione sociale, sede e codice fiscale, dati sociali e nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa sociale, nonché in allegato la deliberazione dell'organo competente sull'adesione;
  - c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
  - d) lettera di gradimento sottoscritta da sette soci;
  - e) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere;
  - f) se socio volontario, la tipologia di attività a favore della cooperativa sociale.
2. Tutte le domande indistintamente devono contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e degli eventuali Regolamenti.
3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta secondo le leggi vigenti.
4. Ogni comunicazione con il socio avverrà all'indirizzo, eventualmente elettronico, indicato dal socio con comunicazione scritta e risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 7 – Conferimenti e azioni dei soci cooperatori e volontari**

1. I conferimenti dei soci cooperatori e volontari devono essere effettuati esclusivamente in denaro e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 51,00 (cinquantuno/00).
2. La cooperativa sociale ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi di legge.
3. Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie azioni.

#### **Art. 8 – Recesso del socio cooperatore**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
  - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa sociale;
  - d) lavoratore, che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro presso la cooperativa sociale.
2. Per le modalità di recesso si seguono le procedure previste dalla legge.

### **Art. 9 – Recesso del socio volontario**

- 1. Il socio volontario può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso, per qualsiasi motivazione, mediante comunicazione con raccomandata.
- 2. Il recesso non richiede accettazione ed è immediato dal momento della ricezione della comunicazione.

### **Art. 10 – Esclusione del socio cooperatore e volontario**

- 1. L'esclusione del socio può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge:
  - a) per aver svolto attività in concorrenza con la cooperativa sociale;
  - b) per aver danneggiato in modo significativo i beni o l'immagine della cooperativa sociale.
- 2. L'esclusione è deliberata secondo le leggi vigenti.

### **Art. 11 – Liquidazione delle azioni**

- 1. La liquidazione delle azioni avviene secondo le norme di legge.
- 2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
- 3. Sono escluse dal rimborso le somme versate a titolo di soprapprezzo.

### **Art. 12 – Patrimonio sociale**

- 1. Il patrimonio della società è costituito:
  - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, volontari e sovventori; i conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  - b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  - c) dall'eventuale fondo soprapprezzo;
  - d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
  - e) dalle riserve divisibili in favore dei soci sovventori, eventualmente deliberate ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto e;
  - f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- 2. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

### **Art. 13 – Clausole di mutualità prevalente**

- 1. E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- 2. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi.

3. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori e volontari.
4. E' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio**

1. L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
  - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come previsto dalla legge;
  - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti previsti dalla legge;
  - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori e volontari in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  - e) nel caso di distribuzione di dividendi secondo la precedente lettera d, a remunerazione delle azioni dei soci sovventori con una maggiorazione di due punti rispetto a quello consentito per i soci cooperatori e volontari.
4. La restante parte va destinata a riserva straordinaria indivisibile ovvero, ove stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, alle riserve divisibili in favore dei soci sovventori, costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto di cui all'art. 5, 1e.
5. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni ai soli soci lavoratori, secondo la legge vigente con il criterio di proporzionalità rispetto alla retribuzione lorda annua.

#### **Art. 15 – Assemblea**

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute presso la sede sociale, oppure altrove, purché in Italia.
2. L'assemblea ordinaria ha i compiti previsti dalla legge vigente e deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
3. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e delibera sulle materie previste dalla legge vigente.
4. L'assemblea è convocata con le formalità previste dalla legge vigente. E' consentita la convocazione mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata postale o a mano con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.
5. E' ammessa la partecipazione all'assemblea e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento redatto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria.
6. Le assemblee ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, sono regolarmente

- costituite se è presente o rappresentata la maggioranza assoluta. Si ha maggioranza assoluta quando concorrono più della metà dei voti spettanti all'insieme dei soci.
7. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
  8. L'assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
  9. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto di voto.
  10. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto di voto.
  11. Al socio cooperatore diverso dalla persona fisica spetta un voto per ogni cento azioni sottoscritte, senza superare i limiti di legge vigenti e in ogni caso fino a un massimo di cinque voti.
  12. Al socio sovventore spetta un voto per ogni dieci azioni, senza superare i limiti di legge vigenti e in ogni caso fino a un massimo di cinque voti.
  13. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei voti presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.
  14. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea. Non è ammesso il voto segreto.
  15. Le nomine alle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa dei presenti o rappresentati.

### **Art. 16 – Organo amministrativo**

1. La cooperativa sociale è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.
2. Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
3. L'amministrazione della cooperativa sociale può essere affidata anche a non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al comma 1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
5. Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
7. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, tranne quelle escluse dalla legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
8. Se viene a cessare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio e

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

9. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.
10. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine è di due giorni.
11. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. In mancanza di questi, saranno presiedute dal consigliere all'uopo indicato dagli altri.
12. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
13. Il consiglio di amministrazione delibera con le maggioranze previste dalla legge.
14. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario nominato dal presidente.  
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dalla legge e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Art. 17 – Poteri di amministrazione e di rappresentanza**

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli che la legge e il presente Statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci.
2. La rappresentanza legale della cooperativa sociale di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza legale è affidata al vicepresidente.

#### **Art. 18 – Collegio sindacale**

1. La cooperativa sociale è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso. L'assemblea ne designa altresì il presidente. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I



sindaci sono rieleggibili.

2. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile della cooperativa sociale, ove non sia nominato un revisore esterno ai sensi di legge.
3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa sociale potrà essere disciplinato da un Regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo, che sarà approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
3. I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da soprapprezzo.

In Originale Firmato: Michele Crudele – Mercurio Paolo Dragonetti  
notaio

Approvato dall'Assemblea il 20 settembre 2011

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 (già art. 20, comma 3, D.P.R. 445/2000), che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.